

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. **05/A/161107**
San Fior, lì 07/11/2016

Ai gentili **Clienti**

Loro sedi

OGGETTO: Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati.

PREMESSE

Scopo della presente circolare è principalmente quello di sottoporre all'attenzione degli assistiti dallo Studio Andreetta & Associati:

- l'estensione (facoltativa) della **fattura elettronica** anche ai rapporti tra "privati",
- la **facoltà di optare** entro il **prossimo 31/12/2016** per un nuovo sistema premiale (ma non tanto!) di **trasmissione telematica dei dati Iva** all'Agenzia delle Entrate,
- la sostituzione dell'obbligo annuale di comunicazione dati, già esistente, conosciuto sotto il nome di "**Spesometro**" con una **nuova comunicazione trimestrale**;
- l'introduzione dell'**obbligo di trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche Iva**.

Le novità in questione, dai contorni non sempre chiarissimi, sono suscettibili di ulteriori modifiche legislative e, pertanto, ci si limiterà in questa sede a delinearne solo gli aspetti più rilevanti.

FATTURA ELETTRONICA NEI RAPPORTI CON LA P.A.

Per una migliore comprensione della facoltà di emettere la **fattura elettronica** anche nei rapporti tra "privati", è opportuno operare qualche cenno all'**obbligo già esistente per le sole fatture emesse nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (P.A.)**.



Il contenuto della **fattura elettronica** è rappresentato in un file XML (eXtensible Markup Language).

Per elaborare una fattura destinata ad una P.A. (c.d. "**fatturaPA**") occorre utilizzare un **apposito software**; se non si dispone di un adeguato software di mercato (a pagamento), è possibile ricorrere ad una procedura gratuita, accessibile dal portale <http://www.fatturapa.gov.it>. Non è superfluo rilevare come l'utilizzo di tale procedura "manuale" richieda una particolare competenza e, comunque, comporti un notevole dispendio di tempo.

E' possibile consultare alcuni esempi di fatturePA, in formato xml, al seguente indirizzo:

<http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/normativa/f-2.htm>

La trasmissione delle fatture elettroniche destinate alla P.A. deve avvenire attraverso il **Sistema di Interscambio (SDI)**; tale sistema, gestito dall'Agenzia delle Entrate, è un sistema informatico in grado di:

- ricevere le fatture in formato XML, sottoscritte digitalmente;
- effettuare controlli sui file ricevuti;
- inoltrare le fatture alle Amministrazioni destinatarie.

Completata la procedura, il sistema "**FatturaPA**" mette a disposizione due distinte ricevute.

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it

Successivamente, l'emittente ha l'onere di assicurare la "**conservazione elettronica**" della *fatturaPA* e delle relative *ricevute*; questa particolare modalità di conservazione impone (attualmente) il ricorso "*on line*" a strutture esterne, in quanto, non esistono in commercio software che consentono una economica conservazione "*in locale*".

FATTURA ELETTRONICA ANCHE NEI RAPPORTI TRA "PRIVATI"

La fattura elettronica ha il **pregio** (ammesso che si possa così definire un sistema, certamente oneroso e non a portata di tutti, destinato a rivoluzionare l'organizzazione interna degli operatori economici!) di **eliminare la gestione cartacea della fatturazione in entrata e in uscita**; tuttavia, il vero obiettivo, apertamente dichiarato dall'amministrazione finanziaria, è **quello conoscere in tempo reale tutte le transazioni dei contribuenti**.

Il perseguimento di tale obiettivo ha ispirato l'emanazione del D.Lgs. 5-8-2015 n. 127, con il quale il legislatore ha inteso **allargare il campo di applicazione della fattura elettronica anche nei rapporti tra "privati"**. A tal fine, l'art. 1. del D.Lgs. 5/8/2015 n. 127 stabilisce che:

1. "A decorrere dal 1° luglio 2016, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per la **generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche**";
2. "A decorrere dal **1° gennaio 2017**, il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto il **Sistema di Interscambio**, gestito dall'Agenzia delle entrate, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato".



In buona sostanza, fermo restando che la fatturazione elettronica tra soggetti "privati" **resta facoltativa** per il contribuente:

1. dal 1° luglio 2016 è già disponibile una procedura di emissione, trasmissione e di conservazione gratuita delle fatture elettroniche emesse tra "privati", accessibile al seguente indirizzo:
<https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/Servizilva/KanaFattElettr.asp?New,Kb=FattElettr,t=startup.tem,Company={71E92F05-76CB-4B1E-BE84-4276234401C5}>
2. Dal **1° gennaio 2017**, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, **sarà esteso a tutte le transazioni tra "privati" il sistema SDI**.

Pertanto, il **Sistema di Interscambio (SDI)**, con l'inizio del prossimo anno, sarà in grado di:

- ricevere le fatture in formato xml emesse da ciascun fornitore sui propri clienti "privati" e "pubblici";
- effettuare controlli sui file ricevuti;
- inoltrare le fatture elettroniche ai **destinatari** (clienti) **privati**.

Anche se non è stato espressamente precisato, è logico ritenere che dovrebbe essere assicurata anche la possibilità di **conservazione elettronica** gratuita delle fatture trasmesse con il sistema SDI.

TRASMISSIONE OPZIONALE DEI DATI DELLE FATTURE (EMESSE E RICEVUTE)

E' di tutta evidenza come, con l'adozione della **fattura elettronica** da parte della generalità degli operatori, l'amministrazione finanziaria verrebbe immediatamente a conoscenza di tutte le operazioni oggetto di fatturazione tra privati.

Ma, ancorchè fortemente patrocinata (per ovvi motivi) dalle case di software, è verosimile che la **fatturazione elettronica** potrà essere realizzata su vasta scala solo in tempi abbastanza lunghi (infatti, la fattura elettronica può essere emessa solo nei confronti di clienti già attrezzati per riceverla e gestirla); nel frattempo, il fisco ha escogitato un **surrogato**, che dovrebbe permettergli di ottenere, già nella prima parte del 2017, più o meno lo stesso risultato.

Infatti, il co. 3, dell'art. 1. del D.Lgs. 5/8/2015 n. 127, prevede che *"Con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi **possono optare per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni**, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio"*.

In attuazione di quanto previsto dal citato terzo comma dell'art. 1. del D.Lgs. 5/8/2015 n. 127, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha emanato il "Provvedimento 28/10/2016", recante, tra l'altro, la definizione delle specifiche tecniche del file da trasmettere.

In base al terzo comma dell'art. 3 di quest'ultimo provvedimento, *"L'opzione è esercitata entro il **31 dicembre dell'anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati**. Per i soggetti che iniziano l'attività in corso d'anno e che intendono esercitare l'opzione sin dal primo giorno di attività, l'opzione ha effetto dall'anno solare in cui è esercitata"*.

Il successivo articolo 4 del Provvedimento 28/10/2016 precisa che la trasmissione telematica dei dati deve avvenire *"entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La comunicazione relativa all'ultimo trimestre è effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo"*.



Una volta presentata l'**opzione** entro il 31/12/2016, il termine ultimo del secondo appuntamento (per l'invio telematico dei dati delle fatture emesse e ricevute) è, quindi, fissato per il **31 maggio 2017**.

TRASMISSIONE OPZIONALE DEI DATI DEI CORRISPETTIVI

L'art. 2, 1° co. del D.Lgs. 5/8/2015 n. 127, stabilisce che *"A decorrere dal 1° gennaio 2017, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 [cioè i commercianti al minuto ed i soggetti assimilati], **possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi** di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto. L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633, del 1972"*.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

In attuazione di quanto previsto dal precitato terzo comma, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha emanato il “Provvedimento 28/10/2016”.

In base a detto provvedimento, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati deve avvenire mediante l’utilizzo:

- di speciali “**Registratori Telematici**” (nuovi strumenti, da acquistare, costituiti da componenti hardware e software atti a registrare, memorizzare in memorie permanenti e inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi di input);
- dei vecchi Registratori di cassa opportunamente **adattati** (non è difficile immaginare, peraltro, che l’adattamento costerà come l’acquisto di un nuovo apparecchio!).

Anche in questo caso, l’opzione è esercitata **entro il 31 dicembre dell’anno precedente** a quello di inizio della memorizzazione e trasmissione dei dati ed ha effetto per l’anno solare in cui ha inizio la memorizzazione e trasmissione dei dati e per i quattro anni solari successivi ad esso.



Anche per la trasmissione dei corrispettivi “**giornalieri**”, così come per la trasmissione dei dati delle fatture, il termine per esercitare l’opzione è il 31 dicembre dell’anno precedente; **dunque, per il 2017 l’eventuale opzione va comunicata entro il 31 dicembre p.v.**

L’esercizio di questa opzione appare ben più impegnativo per il contribuente, rispetto a quella dei dati delle fatture emesse e ricevute, in quanto obbliga a dotarsi del nuovo apparecchio, denominato “**Registratore Telematico**”.

La trasmissione telematica dei dati è effettuata esclusivamente mediante l’uso del Registratore Telematico che, al momento delle chiusure giornaliera, genera un file XML, lo sigilla elettronicamente e lo trasmette telematicamente al sistema informativo dell’Agenzia delle entrate.

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri sostituiscono:

- gli obblighi di **registrazione nel registro dei corrispettivi**;
- le attuali modalità di assolvimento dell’obbligo di **certificazione fiscale**¹; in altre parole, vengono meno gli obblighi di rilascio della **ricevuta fiscale** o dello **scontrino fiscale**.

¹ 1. I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura se non a richiesta del cliente, devono essere certificati mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all’articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, ovvero dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni. Per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, i biglietti di trasporto assolvono la funzione dello scontrino fiscale. Dal 1° gennaio 1993 tali biglietti devono rispondere alle caratteristiche che saranno fissate con decreto del Ministro delle finanze (21) da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 giugno 1992.

INCENTIVI PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DELLE FATTURE E DEI CORRISPETTIVI

L'art. 3 del D.Lgs. 5/8/2015 n. 127 prevede i seguenti incentivi all'**opzione** per la trasmissione telematica dei dati delle fatture e dei corrispettivi:

- a. **viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78** (si tratta del nuovo obbligo che, solo per evitare confusione, *in questa sede* potremmo definire come **"nuovo spesometro"** e che manda in pensione quello "vecchio"), nonché la comunicazione dei **dati relativi ai contratti stipulati** dalle società di leasing, e **dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio;**
- b. **viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni** di cui all'articolo 16, lettera c), del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993 (si tratta delle comunicazioni degli **acquisti da operatori della Repubblica di San Marino**) e, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (si tratta degli **elenchi degli acquisti intracomunitari – Intra2**);
- c. i rimborsi Iva sono eseguiti in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al predetto articolo 30, secondo comma, lettere a), b), c), d) ed e) del DPR n. 633/1972;
- d. i termini di decadenza di cui
 - all'articolo 57, primo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633²
 - all'articolo 43, primo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 600³,**sono ridotti di un anno⁴; tuttavia, la riduzione si applica solo per i soggetti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.**

² «Art. 57. - (Termine per gli accertamenti). - 1. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'articolo 54 e nel secondo comma dell'articolo 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, **entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.**

2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento dell'imposta a norma del primo comma dell'articolo 55 può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

³ «Art. 43. - (Termine per l'accertamento). - 1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, **entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.**

2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.



Per valutare l'effettiva portata degli incentivi previsti dall'art. 3 del D.Lgs. 5/8/2015 n. 127 (oltre a quanto si dirà, per quanto riguarda gli incentivi di cui sub b., nel successivo riquadro) va considerato quanto segue.

I commercianti al minuto ed i soggetti ai medesimi assimilati, ai fini del riconoscimento degli incentivi, **dovrebbero esercitare entrambe le opzioni** (trasmissione dei dati delle fatture e trasmissione dei corrispettivi giornalieri).

Per quanto riguarda l'**incentivo di cui sub a.**, occorre tener conto che:

1. l'obbligo dello "**Nuovo Spesometro**", tutto sommato, non sembrerebbe essere tanto più impegnativo dell'esercizio delle **opzioni**;
2. è stata introdotto l'ulteriore e aggiuntivo obbligo della trasmissione telematica "**dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A.**", da effettuarsi negli stessi termini del "**nuovo spesometro**".

Tuttavia, l'**esenzione per i soggetti che presentano l'opzione vale soltanto per il primo** dei due suddetti adempimenti, cioè per il "**Nuovo Spesometro**" e non anche per "**la trasmissione delle liquidazioni periodiche Iva**".

Per quanto riguarda, in particolare, l'**incentivo di cui sub d.** (riduzione dei termini di accertamento di un anno; ma, forse, sarebbe meglio parlare di ripristino dei "vecchi termini" di prescrizione di 4 anni!), **di maggior impatto nei contribuenti**, l'art. 3 del DM 4/08/2016, prevede le seguenti **due condizioni**:

1. "**Per fruire della riduzione dei termini di decadenza, i soggetti passivi, che esercitano le opzioni, effettuano e ricevono tutti i loro pagamenti** [nessuno escluso o eccettuato!] **mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità**";
2. In deroga a quanto precede, i soggetti passivi ivi citati possono **effettuare e ricevere in contanti solo i pagamenti di ammontare non superiore all'importo di 30 euro (sic!)**.

La seconda condizione si commenta da sola!

L'entrata in vigore del DL 22/10/2016, n. 193, ha **ulteriormente sminuito l'importanza degli incentivi** previsti dall'art. 3 del D.Lgs. 5/8/2015 n. 127 a favore dei soggetti che optano per la trasmissione telematica dei dati delle fatture e dei corrispettivi, come evidenziato nel riquadro che segue.

⁴ La legge di stabilità per il 2016 (L. 28-12-2015 n. 208, art. 1, comma 132) **ha previsto l'allungamento da quattro a cinque anni** (e da cinque a sette nei casi di dichiarazione omessa) **dei termini di prescrizione per gli avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi**.

Per i periodi d'imposta **precedenti al 2016**, gli avvisi di accertamento continuano, invece, essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del **quarto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del **quinto anno successivo** a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.



Lo scarso interesse rivestito dagli incentivi previsti dall'art. 3 del D.Lgs. 5/8/2015 n. 127, in effetti, risulta ulteriormente ridotto dalle recentissime disposizioni previste dal co. 4 dell'art. 4 del DL 22/10/2016, n. 193, che, in contropartita all'introduzione degli obblighi del **"nuovo spesometro"** e della **"trasmissione delle liquidazioni periodiche Iva"**, a partire dal 1° gennaio 2017 **stabiliscono comunque la soppressione:**

1. della **comunicazione dei dati relativi ai contratti** stipulati dalle società di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di **locazione e di noleggio**;
2. dell'elenco degli **acquisti intracomunitari** di beni e alle prestazioni di servizi.

Naturalmente, quanto precede è subordinato alla conversione in legge del DL 193/2016, senza modifiche.

IL "NUOVO SPESOMETRO" TRIMESTRALE (*Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute*)

L'art. 4 del DL 22/10/2016, n. 193 (non ancora convertito in legge), ha sostituito il **"vecchio spesometro"** con un **nuovo obbligo di comunicazione** che riguarda le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Il testo novellato dell'art. 21 del DL n. 78/2010, come sostituito dall'art. 4 citato, appare contraddittorio in quanto, dapprima fa riferimento alle operazioni **"effettuate"** ai fini dell'Iva, le quali, come è ben noto non corrispondono alle **"operazioni registrate"**, ma subito dopo individua come oggetto della comunicazione **trimestrale** i dati di:

- tutte le fatture **emesse** nel trimestre di riferimento;
- delle fatture **ricevute e registrate**, comprese le bollette doganali;
- delle relative variazioni.

I dati, inviati in **forma analitica** secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, comprendono **almeno** (l'avverbio **"almeno"** è foriero di probabili aggiunte):

- a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- b) la data ed il numero della fattura;
- c) la base imponibile;
- d) l'aliquota applicata;
- e) l'imposta;
- f) la tipologia dell'operazione.

La norma non contiene alcun riferimento ai corrispettivi; possibile che non costituiscano oggetto di comunicazione, neppure quelli di importo rilevante ai fini del redditometro!?



In attesa del Provvedimento applicativo, sembrerebbe di poter così riassumere le caratteristiche del nuovo adempimento, sostitutivo del "vecchio spesometro":

- l'invio telematico è **trimestrale** e va effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre e quindi: 31 maggio, 31 agosto (addio ferie!), 30 novembre, 28 febbraio;
- la comunicazione dovrebbe consistere in una sorta di **"estratto delle registrazioni"** effettuate nei registri Iva (*le fatture differite emesse nei primi 15 gg del primo mese del nuovo trimestre, per corrispondenza con i risultati delle liquidazioni, andranno comunicate nel trimestre precedente?*);
- **i dati da indicare sono analitici**, cioè fattura per fattura e non per "aggregati";

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

- i corrispettivi, fatti salvi interventi correttivi di legge ovvero la solita interpretazione “sistematica” della norma fatta propria dal futuro provvedimento dell’Agenzia, non vanno comunicati!?!

RAPPORTO TRA LA FACOLTA’ OPZIONALE DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DELLE FATTURE E DEI CORRISPETTIVI ED IL “NUOVO SPESOMETRO” TRIMESTRALE

Verificata la scarsa incisività delle misure premiali, a chi scrive sfuggono le ragioni che dovrebbero indurre ad optare in massa entro il 31/12/2016 per la **trasmissione telematica dei dati delle fatture e dei corrispettivi**.

Anzi, sempre a sommosso parere dello scrivente, sembra che il nuovo obbligo di **Comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute** sia stato introdotto dal DL 22/10/2016, n. 193 proprio in previsione del probabile scarso gradimento della facoltà opzionale.

In proposito, si auspicano tempestivi chiarimenti ufficiali.

ULTERIORI NOVITA’ INTRODOTTE DAL DL 22/10/2016, n. 193

Con l’occasione e per completezza di informazione, vale la pena di osservare come il sopra citato DL 193/2016 abbia previsto anche:

- **l’abrogazione delle Comunicazioni Black List**, relativamente al quelle relative al periodo d’imposta 2017 (**quindi l’obbligo rimane per quelle relative al 2016**);
- la previsione dell’obbligo di presentazione **autonoma** della **dichiarazione annuale Iva per l’anno 2016** entro il mese di **febbraio 2017** e, per gli anni successivi, nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 30 aprile (completando così il progressivo svuotamento del modello UNICO, il quale ora, per l’appunto, è “davvero UNICO” perché comprende solo la dichiarazione dei redditi!);⁵
- a decorrere dal **1° aprile 2017**, **l’obbligo** della memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi **tramite distributori automatici** (vedasi supra il paragrafo TRASMISSIONE OPZIONALE DEI DATI DEI CORRISPETTIVI).

Il personale dello Studio rimane a disposizione per maggiori chiarimenti.

Cordialità.

GiAn

⁵ In realtà l’**autonoma presentazione** della dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2016 era già stata stabilita dall’art. 1, comma 641, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’art. 10, comma 8-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11.